



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO**  
**LIPARI**

(☎ 090.9880819 - ✉ [cp-lipari@pec.mit.gov.it](mailto:cp-lipari@pec.mit.gov.it) - ✉ [uclipari@mit.gov.it](mailto:uclipari@mit.gov.it) - [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it))

**ORDINANZA**

**VENDITA DIRETTA DEL PRODOTTO ITTICO PESCATO  
PRESSO IL PORTO DI SOTTOMONASTERO DELL'ISOLA DI LIPARI, IL PORTO DI  
LEVANTE DELL'ISOLA DI VULCANO E PRESSO IL PORTO DI SANTA MARINA  
SALINA DELL'ISOLA DI SALINA.**

Il Sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo,

- VISTA** le note del 12 settembre 2023 del Co.Ge.P.A. Isole Eolie, per il rilascio dell'autorizzazione all'ormeggio delle unità da pesca presso il porto di levante dell'isola di Vulcano, il porto di Santa Marina Salina dell'isola di Salina e il porto di Sottomonastero dell'isola di Lipari, al fine di consentire la vendita di prodotti ittici dal bordo delle stesse;
- VISTA** la nota protocollo n.15317 in data 14 settembre 2023 con la quale questa Autorità Marittima ha avviato il procedimento istruttorio per l'acquisizione dei pareri in merito alla vendita di prodotti ittici presso il porto di levante di Vulcano, il porto di Santa Marina Salina e il porto di Sottomonastero di Lipari;
- VISTO** il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Lipari prot n.35743 in data 22.09.2023 assunto al prot. n. 15765 in pari data;
- VISTO** il parere favorevole dell'ASP di Messina – Servizio di igiene degli alimenti di origine animale (S.I.A.O.A.) prot. n. 15/5/6 in data 09.10.2023 assunto a protocollo n.16764 in pari data;
- VISTO** il Regolamento CE n. 104/2000 - disposizioni in materia di commercializzazione per la 1ª vendita diretta dal produttore;
- VISTO** il Regolamento CE n. 178/2002 - che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissandone al contempo le relative procedure;
- VISTO** il Regolamento CE n. 852/2004 - che disciplina l'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO** il Regolamento CE n. 1224/09 - art. 58 comma 8;
- VISTO** il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le Linee guida della Regione Siciliana 111B - Supplemento Ordinario 111° - pubblicato sulla G.U.R.S. n. 4 del 25.01.2008;
- VISTO** la propria Ordinanza n. 35/2012 regolante le *“Operazioni di alaggio/varo e tiro a secco negli ambiti portuali e demaniali del Circondario Marittimo di Lipari”*;
- VISTA** la propria ordinanza n.42/2016 del 11 agosto 2016 inerente la *“Regolamentazione delle banchine, degli ormeggi e della circolazione stradale nell'ambito portuale del porto di levante dell'isola di Vulcano”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 28/2018 che individua le aree operative del porto di Sottomonastero dell'isola di Lipari;
- VISTA** la propria ordinanza n.19/2023 del 19 aprile 2023 inerente la *“Disciplina attività ambito portuale Santa Marina Salina”*;
- VISTI** gli artt. 16, 17, 28, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- RITENUTA** la necessità di emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della navigazione;

## RENDE NOTO

che, dal 09.10.2023 fino al 28.04.2023 è consentito l'attracco delle unità da pesca presso iscritte nei Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti tenuti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e dalla Delegazione di Spiaggia di Salina, al fine di esercitare la "vendita diretta" del prodotto ittico pescato fresco presso:

- il porto di Sottomonastero dell'isola di Lipari;
- il porto di Levante dell'isola di Vulcano;
- il porto di Santa Marina Salina dell'isola di Salina;

come da planimetrie allegate al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

## ORDINA

### Articolo 1

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, le attività di cui al rende noto potranno avere luogo:

- **Porto di Sottomonastero dell'isola di Lipari:** esclusivamente con "*ormeggio di fianco*" presso la c.d. "banchina a giorno", ad una distanza minima di sicurezza di 30 metri dall'omonimo molo in ferro/cemento destinato al traffico dei predetti mezzi veloci di linea (lato nord) e alla medesima distanza dalla banchina commerciale attigua al molo di Punta Scaliddi (lato sud), come meglio individuato nell'allegata planimetria n.1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- **Porto di levante dell'isola di Vulcano:** esclusivamente con "*ormeggio di fianco*" presso la banchina lato sud, come meglio individuato nell'allegata planimetria n.2;
- **Porto di Santa Marina Salina dell'isola di Salina:** esclusivamente con "*ormeggio di punta*" presso la "*Banchina di Riva*" e in radice del "*Molo di Sottoflutto*", come meglio individuato nell'allegata planimetria n.3 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

### Articolo 2

È onere delle unità da pesca l'obbligo di utilizzo di opportuni parabordi e posizionamento di adeguato numero di cavi d'ormeggio alle bitte ivi esistenti.

È altresì consentito nella medesima area l'eventuale ormeggio a "*pacchetto*" di **non più di due unità**, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di vendita del pescato, previa una prudente valutazione che i Comandanti dei MM/PP dovranno di volta in volta esperire, in base alle caratteristiche tecniche e strutturali delle proprie unità, alle condizioni meteorologiche in corso, nonché di qualsivoglia ulteriore fattore esterno che possa incidere sul buon esito delle operazioni.

Non è in alcun modo consentito l'utilizzo di sistemi di ormeggio che comportino l'utilizzo di ancore, rampini o apprestamenti nautici similari.

### Articolo 3

È fatto divieto di accostarsi e/o sostare in banchina ed effettuare la vendita del pescato:

- dal tramonto all'alba o comunque in condizioni di scarsa visibilità;
- in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli;
- in presenza di intensa risacca;
- oltre i limiti temporali strettamente necessari a concludere la vendita del pescato;
- in concomitanza allo svolgimento delle operazioni commerciali da parte di unità che effettuano trasporti di linea;
- in qualunque ulteriore circostanza implichi l'approdo di altra unità cui è necessario garantire precedenza per il servizio svolto (trasporto rifiuti, acqua, mezzi di linea, ecc)
- durante operazioni di soccorso e/o emergenza.

Resta comunque a carico dei Comandi di bordo l'adozione di tutte le ulteriori precauzioni, dettate da criteri di buon senso e perizia marinaresca, finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione e delle operazioni commerciali in banchina.

Inoltre, a bordo dei motopesca, dovrà essere sempre garantita la composizione minima dell'equipaggio necessario ad intraprendere ogni azione utile a far fronte ad eventuali emergenze o necessità, ivi compreso l'allontanamento dalla banchina.

#### Articolo 4

Nelle aree portuali, interessate all'ormeggio dei MM/PP:

1. la cessione diretta al consumatore dovrà effettuarsi esclusivamente da bordo dell'imbarcazione e dovranno comunque essere garantiti:

- a) la protezione del prodotto da agenti esterni (polveri, luce solare, insetti, ecc.);
- b) il rispetto delle previste temperature (temperatura del ghiaccio fondente);
- c) che le superfici a contatto con il prodotto siano realizzate con materiali idonei per gli alimenti;
- d) la pulizia e le perfette condizioni igieniche della banchina prima e dopo le attività di vendita;
- e) la rimozione di ogni attrezzatura eventualmente impiegata per la vendita.

È sempre e comunque vietato pulire le reti da pesca all'ormeggio, così come è vietato il getto di qualsiasi materiale o liquido di risulta nello stesso.

2. l'afflusso dei consumatori dovrà avvenire

- a) in modo ordinato, nel limite di una persona per volta per ciascun motopesca;
- b) prestando massima attenzione ed evitando eventuali ostacoli o pavimentazione sconnessa;
- c) evitando di intralciare le regolari operazioni portuali e mantenendosi ad adeguata distanza da cavi in tensione e dal ciglio banchina;
- d) prestando attenzione a tutte le segnaletiche presenti;
- e) nel rispetto delle vigenti norme in materia di circolazione in ambito portuale.

#### Articolo 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, emanato in materia di sicurezza della navigazione e polizia dei porti, dovranno essere osservate le pertinenti leggi e normative in materia di igiene e profilassi dei prodotti alimentari e ittici, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente marino e costiero, fiscale e amministrativa.

Su specifica indicazione ed ordine dell'Autorità Marittima e per qualunque finalità legata alla sicurezza degli ambiti portuali e della navigazione ovvero per qualunque attività di polizia o di istituto può essere ordinato alle unità da pesca di cessare immediatamente le attività disciplinate dalla presente ordinanza e liberare l'ambito portuale.

#### Articolo 6

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di unità da diporto.

I contravventori saranno inoltre ritenuti responsabili per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'occorrenza trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/lipari](http://www.guardiacostiera.gov.it/lipari).

Lipari, data della firma digitale

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Mario DE BELLIS  
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

PLANIMETRA N.1



## PLANIMETRA N.2



